

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tornambè Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000.
Rep. pubblicazioni n° **357**

Val Liona, li 15-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000, è divenuta esecutiva in data **08-05-2018**

Val Liona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Liona, li 15-05-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COPIA

Deliberazione n° 56



COMUNE DI VAL LIONA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REVOCA DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "CONTRADA BRUSTOLA' UNO"

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti /Assenti
Fipponi Maurizio	P
Cellina Claudia - Maria	P
Preto Martini Marta	P
Gusella Gianni	P
Baldan Adriano	P

Presenti n. 5 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Tornambè Francesco.

Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 "istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza" pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 17.02.2017;

VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale "tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del nuovo comune";

PREMESSO:

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 luglio 2008, esecutiva sono stati individuati gli ambiti d'intervento della ZTO E4 all'interno del borgo residenziale denominato "Brustolà" in via Brustolà di San Germano dei Berici;
- Che in data 28/07/2008 prot. n. 3446 la ditta Tomasetto Lara ha presentato un Piano di Recupero di Iniziativa Privata ricadente nell'area E4 sopra richiamata afferente al Fg. 1 mapp. 288-813-893 (parte) e 895 (parte), in seguito approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18/09/2008;
- Che in data 25/11/2008 è stata sottoscritta tra il Comune di San Germano dei Berici e la ditta Tomasetto Lara la relativa convenzione di attuazione (Rep. 318/2008);
- Che in data 26/5/2009 è stata presentata istanza per il rifascio di permesso di costruire per la costruzione di un fabbricato residenziale che in ordine a tale domanda la Commissione Edilizia, in data 02.11.2010, ha espresso parere favorevole;

VISTA l'istanza di revoca della ditta Tomasetto Lara in data 18.04.2018 prot. n. 2896;

CONSIDERATO:

- che è venuto meno l'interesse dei Lottizzanti a dare attuazione alle previsioni di edificabilità secondo quanto previsto dal citato Piano Attuativo e dall'inerente Convenzione, e che pertanto è loro intenzione rinunciare al Piano di Recupero di Iniziativa Privata approvato;
- Che la ditta proponente il PUA sopra riportato è consapevole del fatto che il Piano di Recupero di Iniziativa Privata approvato dall'Amministrazione Comunale, e confermato nella sua validità dal Piano Regolatore Generale successivamente approvato dallo stesso Comune, consentirebbe di sviluppare una complessiva volumetria sensibilmente maggiore rispetto a quella prevista in base agli indici edificatori stabiliti dalla vigente strumentazione urbanistica, che ricomprende il compendio all'interno di un'area classificata come Z.T.O. "E4" - e che conseguentemente l'accoglimento della presente istanza di revoca comporterà la definitiva rinuncia allo sfruttamento di tale maggiore capacità edificatoria;
- Che la revoca del Piano di Recupero di Iniziativa Privata non solo non arrecherebbe alcun pregiudizio al pubblico interesse, ma risulterebbe anzi conforme all'interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, in considerazione:
 - a) della diminuzione della capacità edificatoria che deriverebbe dalla non attuazione del PUA;
 - b) del fatto che le opere di urbanizzazione previste dal P.U.A. risultavano unicamente funzionali alle edificazioni da realizzarsi all'interno dell'ambito da lottizzare, mentre non era prevista la realizzazione e/o cessione di alcuna altra opera pubblica suscettibile di giustificare un persistente interesse dell'Amministrazione Comunale all'attuazione del medesimo Piano;

DATO ATTO che la revoca risulta perciò ampiamente giustificata da preminenti ragioni di opportunità;

PRECISATO inoltre, sotto un profilo più strettamente giuridico, che anche la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che "un'ipotesi di lottizzazione, presentata da soggetti privati, può essere presa in considerazione e valutata favorevolmente dall'Amministrazione Comunale soltanto nel caso in cui la stessa sia idonea a soddisfare interessi pubblici di natura urbanistica" e che la stessa Amministrazione è dunque "tenuta a disporre l'annullamento o la revoca del piano di lottizzazione per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che lo avevano originato" (cfr.

Consiglio di Stato, sez. V, 21/5/2010, n. 3217, in una fattispecie, per molti versi analoga a quella in esame, in cui alcuni dei lottizzanti avevano ritirato il consenso all'attuazione del piano successivamente alla sua approvazione);

ATTESO che la revoca del Piano di Recupero di Iniziativa Privata, comporterà il naturale venir meno degli impegni dei Lottizzanti così come stabiliti nella Convenzione sottoscritta, la quale pertanto dovrà essere anche formalmente risolta secondo lo schema di contratto allegato come parte integrante, fermo restando che le spese per la stipula dell'atto risolutivo rimarranno ad integrale carico dei richiedenti o lottizzanti la revoca;

RITENUTO che con la revoca non vi è alcun danno né spesa per il Comune in quanto le spese per la stipula dell'atto risolutivo sono ad integrale carico dei lottizzanti;

VISTO l'art. 5 – 13° comma della Legge n. 106 del 12 luglio 2011 di conversione del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 circa la competenza della Giunta sulla approvazione degli strumenti attuativi conformi al P.R.G.;

VISTI:

- l'art. 16 del D.P.R. 380/2001;
- la LR. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la LR. 11/2004 e ss. mm. ed ii.;
- l'art. 48 def D. Lgs n.o 267/2000;
- la legge n. 14 del 06.06.2017

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Decreti del Sindaco:

- n° 05 del 25.01.2018 con il quale l'ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell'area tecnica;
- n° 03 del 25.01.2018 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell'area finanziaria;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la revoca del Piano di Recupero di Iniziativa Privata in area identificata come E4 dal vigente Piano degli Interventi del Comune di Val Liona, denominata Piano di Recupero di iniziativa Privata "Contrada Brustolà Uno", approvato con delibera del Consiglio Comunale di San Germano dei Berici n. 40 del 18/09/2008 per le motivazioni meglio in premessa edotte;
3. **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio di sottoscrivere l'atto di risoluzione per mutuo consenso secondo lo schema allegato e che fa parte della presente (Allegato "A");
4. **DI PUBBLICARE**, altresì il presente provvedimento nel sito internet dell'ente interno della sezione "Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi indirizzo politico".

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa	F.to Storato Evelin
AREA SERVIZI FINANZIARI	IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile	F.to Bellini Gianna